CORTE D'APPELLO DI NAPOLI; ordinanza, 30-01-2013

La corte, letti gli atti;

rilevato preliminarmente che, come già evidenziato nell'ordinanza con la quale è stata disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, solo in sede di appello i convenuti hanno inteso contestare l'esistenza di un diritto di servitù di veduta in capo all'attore, di cui non sarebbe stata fornita la prova dell'acquisto a titolo originario ovvero derivativo;

rilevato che, come si ricava dalla lettura degli scritti difensivi degli appellanti, questi nel corso del giudizio di primo grado non hanno mai contestato la titolarità in capo all'Arnone del diritto di veduta esercitato dal balcone sovrastante;

rilevato, infatti che nella comparsa di risposta, difformemente da quanto imposto dall'art. 167 c.p.c. che prevede che il convenuto debba prendere posizione sui fatti esposti dall'attore in citazione, gli appellanti si sono limitati ad una generica impugnativa dell'atto di citazione, insistendo, oltre che sull'incompetenza del giudice adìto, sull'impossibilità di poter considerare la tettoia oggetto di causa in termini di costruzione;

rilevato che tale difesa, successivamente ripresa anche negli altri scritti difensivi, implica il riconoscimento dell'esistenza di un diritto di veduta in capo all'attore, così che deve ritenersi che la sua esistenza fosse di fatto non contestata;

considerato che l'effetto della non contestazione consiste nel porre il fatto non contestato al di fuori del thema probandum, in quanto deve ritenersi pacifico;

ritenuto che la contestazione avanzata solo in fase di appello appare tardiva e quindi inammissibile, in quanto il limite al potere di contestazione per le parti deve individuarsi nel termine di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;

rilevato che tale conclusione appare giustificata oltre che dal tenore letterale delle norme, anche dal fatto che opinando diversamente, la parte i cui fatti siano contestati, si troverebbe costretta a dover offrire la prova degli stessi, in presenza di un processo che appare sempre più chiuso, anche a seguito delle recenti riforme, alla possibilità di ingresso di nuove prove in appello, pena lo stravolgimento delle ordinarie scansioni

processuali ed a discapito dell'obiettivo prioritario di assicurare una durata ragionevole ai processi;

ritenuto pertanto che il motivo di appello, in quanto fondato su di un'inammissibile contestazione tardiva, non appare dotato di un ragionevole grado di probabilità di accoglimento;

rilevato che il giudizio di appello in esame è stato introdotto in data successiva all'introduzione dell'art. 348 bis c.p.c., di cui ricorrono nella fattispecie i presupposti applicativi;

ritenuto quindi di dover dichiarare l'appello inammissibile ai sensi della citata norma.